GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — MARTEDÌ 11 GIUGNO — NUM. 138

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreto del 12 maggio 1889:

A cavaliere:

Bussolino Domenico, furiere maggiore del 9° reggimento artiglieria di campagna.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Con decreto del 16 maggio 1889:

Ad uffiziale:

Massuero cav. Cesare.

Sulla proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica:

Con decreti del 16 maggio 1889:

Ad uffiziale:

Rotondi prof. Pietro, già preside del R. Liceo Beccaria di Milano, collocato a riposo.

A cavaliere:

Cannonero prof. Romualdo, direttore della Società tecnica comunale di Forlì, collocato a riposo.

LEGGI E DECRETI

Relazione a S. M. *sulle sessioni straordinarie di esami per abilitazione all'insegnamento secondario.*

Per provvedere ai vari insegnamenti nelle scuole secondarie dello Stato non bastano i giovani che escono annualmente dalle università e dagli altri istituti di studi superiori coi diplomi di abilitazione; e che non bastino per le scuole non governative lo provano anche le frequenti richieste che di professori muniti del diploma fanno al Governo i municipi e gli Enti morali. Oltre a ciò, nelle scuole non governative v'è una gran quantità d'insegnanti sprovveduti del diploma, molti dei quali, a giudizio degl'ispettori inviati a visitarle, si trovano in condizione di potere con probabilità meritarlo per via di esame. E difatti ad ottenere la concessione di patenti o per titoli o per esame vengono al Ministero dell'istruzione e si ripetono molte domande, che possono anche riguardarsi come atti di ossequio alle prescrizioni di legge e all'autorità del Governo.

Per queste ragioni ho stimato che sia opportuno riaprire le sessioni straordinarie di esami per abilitazione all'insegnamento secondario, con disposizioni che guarentiscano l'efficacia e la utilità di siffatto provvedimento. A tal fine ho l'onore di proporre alla sanzione di V. M., il seguente

Il Numero 6095 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi vigenti su l'istruzione secondaria, classica, tecnica e normale;

Veduti i regolamenti speciali delle Facoltà di Filosofia e Lettere e delle Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, approvati col R. decreto 8 ottobre 1876, N. 3434 (serie 2ª); e i regolamenti delle rispettive Scuole di Magistero, approvati col R. decreto 30 decembre 1888, N. 5888 (serie 3ª);

Considerato che i giovani provenienti dalle Facoltà suddette non bastano a fornire, quanto il bisogno richiede, d'insegnanti abilitati i molti Istituti d'istruzione secondaria, classica, tecnica e normale dello Stato, delle province, dei comuni, degli Enti morali e dei privati;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono aperte per un triennio, a cominciare dal 1° ottobre 1889, sessioni straordinarie di esami per conferire i diplomi di abilitazione all'insegnamento di varie discipline proprie dei Licei, degl'Istituti tecnici, dei Ginnasî e delle Scuole normali.

Art. 2.

È approvato il regolamento annesso al presente decreto, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della pubblica istruzione, col quale si stabiliscono le sedi degli esami e le norme per l'esecuzione dell'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1889.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

REGOLAMENTO.

Art. 1. — Degli esami stabiliti col Regio decreto 7 aprile 1889 sono sedi, nei limiti corrispondenti alle sezioni delle scuole di magistero, le università ove esistono queste scuole, l'istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze e l'accademia scientifico-letteraria di Milano.

Il tempo dei detti esami è fissato ogni anno nel mese di giugno dalla Facoltà a cui la scuola di magistero appartiene.

Il rettore, il soprintendente dell'istituto di studi superiori, il preside della Facoltà scientifico-letteraria nella prima quindicina del luglio susseguente ne spediranno l'avviso al Ministero per l'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 2. — L'abilitazione all'insegnamento nel liceo e nell'istituto tecnico si otterrà per le discipline qui sotto enumerate:

Lettere latine e greche nel liceo;
Lettere italiane nel liceo e nell'istituto tecnico;
Storia e geografia nel liceo e nell'istituto tecnico;
Filosofia nel liceo e nell'istituto tecnico;
Matematica nel liceo e nell'istituto tecnico;
Fisica e chimica nel liceo, fisica nell'istituto tecnico;
Storia naturale nel liceo e nell'istituto tecnico.

Art. 3. — L'abilitazione all'insegnamento nel ginnasio potrà ottenersi:

per le discipline letterarie nel ginnasio inferiore;
per le discipline letterarie nel ginnasio superiore.

L'abilitazione all'insegnamento delle discipline letterarie nel ginnasio superiore vale anche per l'insegnamento di lingua e lettere italiane e per quello di storia e geografia nella scuola normale.

Art. 4. — L'abilitazione all'insegnamento nella scuola normale potrà ottenersi:

per la lingua e lettere italiane;
per la storia e la geografia;
per la matematica e per le scienze fisiche e naturali;
per la pedagogia e la morale.

L'abilitazione all'insegnamento di storia e geografia nella scuola normale vale anche pel ginnasio inferiore; l'abilitazione all'insegnamento di matematica e scienze fisiche e naturali nella medesima scuola normale vale anche pel ginnasio inferiore e superiore.

Art. 5. — Agli esami per il liceo, per l'istituto tecnico e pel ginnasio superiore potranno presentarsi tutti coloro, che con legale abilitazione abbiano lodevolmente insegnato la disciplina o una delle discipline, per cui domandano l'abilitazione, in una scuola secondaria per tre anni se pubblica, per quattro se privata.

Chi possiede il diploma di abilitazione per le materie letterarie del ginnasio superiore, sarà ammesso agli esami di abilitazione per le stesse discipline e per la filosofia nel liceo e nell'istituto tecnico.

Nessuno potrà essere ammesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento della filosofia, se non abbia ottenuto l'abilitazione per le materie letterarie almeno nel ginnasio inferiore, e fatto l'esercizio di insegnamento prescritto nel primo capoverso di questo articolo, salvo il disposto del secondo capoverso.

Agli esami per il ginnasio inferiore e per la scuola normale, potranno presentarsi tutti coloro che abbiano lodevolmente insegnato la disciplina o una delle discipline, per cui domandano l'abilitazione, in una scuola secondaria, per due anni se pubblica, per tre se privata.

Potrà tuttavia il ministro, su la proposta della Facoltà presso la quale il candidato ha chiesto l'iscrizione, conceder l'ammissione agli esami anche a coloro che non abbiano mai insegnato, quando con lavori messi a stampa abbian dato prova di un ingegno e di un discreto avviamento nella disciplina o in una delle discipline che si propongono d'insegnare.

Art. 6. — I maestri e le maestre elementari, che possiedono la patente di grado superiore, quando in virtù di questa, abbiano insegnato lodevolmente nelle classi superiori di una scuola elementare, per tre anni se pubblica, per quattro se privata, potranno sostenere l'esame di abilitazione agl'insegnamenti della scuola normale.

Se con la patente medesima presentino il certificato di licenza dall'Istituto tecnico o dal ginnasio superiore, saranno ammessi a tali esami dopo due anni di lodevole insegnamento, pubblico o privato, nelle classi suddette; se il certificato di licenza liceale, dopo i detti due anni di lodevole insegnamento saranno ammessi agli esami di abilitazione non solo per la scuola normale, ma anche per il ginnasio inferiore.

Art. 7. — Chi è laureato in giurisprudenza, potrà presentarsi all'esame per la patente d'insegnante delle discipline letterarie nel ginnasio inferiore, di lingua e lettere italiane e di storia e geografia nella scuola normale.

Art. 8. — Chi possiede un diploma di abilitazione per insegnare matematica o scienze fisiche e naturali o storia naturale nelle scuole secondarie di qualunque ordine e grado, potrà presentarsi all'esame per l'abilitazione a insegnare nella scuola normale, quando abbia il primo

titolo, le sole scienze fisiche e naturali, quando abbia uno degli altri due, la sola matematica.

Art. 9 — Due mesi prima del cominciamento degli esami le domande di ammissione ai medesimi dovranno essere trasmesse al rettore (o sopraintendente o preside) corredate di questi documenti:

1° fede di nascita, comprovante un'età non minore di 25 anni compiuti, per gli esami di abilitazione all'insegnamento nel ginnasio inferiore e nella scuola normale, e non minore di 27 anni compiuti, per gli esami di abilitazione agl'insegnamenti nel liceo, nell'istituto tecnico e nel ginnasio superiore;

2° fede criminale;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del luogo di effettiva dimora nell'ultimo anno, con dichiarazione del fine pel quale il certificato è richiesto;

4° attestato medico, dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione fisica ed è scevro da imperfezioni che gl'impediscano in qualsiasi modo il regolare esercizio dell'insegnamento;

5° attestato comprovante la cittadinanza italiana, salvo i casi di dispensa specificati nell'art. 255 della legge 13 novembre 1859;

6° attestati, dai quali risulti che il richiedente si trova in una delle condizioni specificate negli articoli 5, 6, 7, 8, con avvertenza che quelli che riguardano gl'insegnamenti dati dal richiedente dovranno essere rilasciati dal provveditore agli studi;

7° una narrazione, nella quale il richiedente esporrà in modo particolareggiato l'istruzione ricevuta, gli studi preferiti e gli uffizi sostenuti.

Art. 10. — Il rettore (o sopraintendente o preside) almeno 15 giorni prima del cominciamento degli esami manderà al Ministero l'elenco dei candidati coi motivi sommari dell'ammissione o esclusione di ciascuno.

Art. 11. — Le Commissioni esaminatrici saranno quelle stesse, alle quali, in virtù dei regolamenti speciali per le Facoltà di filosofia e lettere e per le Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sono commessi gli esami degli studenti universitari che aspirano a diplomi di insegnamento secondario.

Di ogni Commissione esaminatrice per abilitazione a insegnamenti di discipline scientifiche in qualsiasi istituto farà parte uno dei professori della Facoltà filosofico-letteraria designato dal rettore.

Negli esami di abilitazione a qualsiasi insegnamento di Scuola normale farà parte della Commissione anche il professore di pedagogia della Facoltà suddetta.

Art. 12. — Le forme degli esami, il numero e l'estensione delle materie, il numero e la durata delle prove e tutte le norme da seguirsi per accertare l'idoneità dei candidati sono determinati con apposite istruzioni.

Art. 13. — Il candidato respinto in una sessione potrà ripresentarsi nella sessione susseguente per ripetere tutte le prove dell'esame; salvo che la Commissione giudicatrice del primo esame lo abbia dispensato da alcune di esse, nel qual caso egli ha obbligo di ripresentarsi alla Commissione medesima. Chi non abbia conseguita la piena approvazione neppure nella seconda sessione, non potrà sostenere altro esame se non ripetendo tutte le prove.

Nel corso del medesimo periodo annuale nessuno potrà presentarsi all'esame per la stessa abilitazione due volte.

Art. 14. — Ciascun candidato, avuta notizia dell'ammissione allo esame, pagherà all'economo dell'università o dell'istituto di studi superiori o dell'Accademia scientifico-letteraria, ove si è iscritto per l'esperimento, lire 60 se aspira a un diploma per insegnamento di liceo e istituto tecnico e di ginnasio superiore, lire 40 se a un diploma di ginnasio inferiore e di Scuola normale. L'importo di questa indennità sarà ripartito fra gli esaminatori: salvo lire 8 se si tratta di diploma di liceo e istituto tecnico e di ginnasio superiore, e lire 6 se di altro diploma, le quali saranno dall'economo versate all'erario.

Il pagamento dell'indennità dovrà rinnovarsi ogni qualvolta abbia luogo ripetizione totale o parziale dell'esame.

Art. 15. — Il presidente della Commissione, col mezzo del rettore dell'università o del sopraintendente dell'istituto di studi superiori o del preside dell'Accademia scientifico-letterario, finiti gli esami, manderà al Ministero, in doppio esemplare, una relazione particolareggiata sul procedimento e sull'esito di essi. Il ministro, approvata la relazione, autorizzerà il rettore (o sopraintendente o preside) a rilasciare il diploma ai candidati che ottennero l'idoneità.

Il diploma sarà firmato dal rettore (o sopraintendente o preside) e dal preside della Facoltà.

Roma, 7 aprile 1889.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione
P. BOSELLI.

Il Numero **6097** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 aprile 1889, N. 6018 (serie 3ª);

Udita la Deputazione provinciale di Sondrio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I comuni della provincia di Sondrio, nei quali, a termini dell'art. 3° della legge 7 aprile 1889, N. 6018 (serie 3ª), deve farsi luogo alla verificazione dei terreni distrutti o danneggiati in tutto od in parte dalle alluvioni del 1888 per gli esoneri competenti in forza delle vigenti leggi e nei quali deve rimaner sospesa la riscossione della corrispondente imposta sino alla quarta rata del 1889, sono quelli indicati nell'elenco annesso al presente decreto e visto d'ordine Nostro dal Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1889.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

ELENCO *dei comuni danneggiati dalle alluvioni del* 1888 *in provincia di Sondrio.*

Albosaggia — Ardenno — Bianzone — Bormio — Cajolo — Campovico — Castello dell'Acqua — Cedrasco — Chiavenna — Chiuro — Cino — Colorina — Cosio Valtellino — Dazio — Delebio — Dubino — Faedo — Forcola — Fusine — Gordona — Grosio — Grossotto — Lanzada — Montello — Mazzo di Valtellina — Mese — Montagna — Morbegno — Pendolasco — Piantedo — Piateda — Piuro — Ponte in Valtellina — Postalesio — Prata Camportaccio — Samolaco — S. Giacomo e Filippo — Sernio — Sondalo — Sondrio — Talamona — Teglio — Tirano — Torre di S. Maria — Tovo di Sant'Agata — Traona — Tresivio — Val di Dentro — Val di Sotto — Val Furva — Verceja — Vervio — Villa di Tirano.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
F. SEISMIT-DODA.

Allegato E — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0[0 da inscriversi sul Gran Libro*
(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848).

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 °/° - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Canonicato di S. Matteo detto anche 2° Gherardi nella Cattedrale di	S. Sepolcro	Arezzo	»	123 37	»	123 37	1° gennaio 1887	»
2	Opera pia delle Anime Purganti in	Monturano	Ascoli Piceno	61 84	40 68	21 16	»		»
3	Cappellania di S. Lorenzo in Pianezza di	Vilminore	Bergamo	1 48	30 47	»	28 99		»
4	Chiesa Ricettizia di S. Mercurio Martire in (1)	Serracapriola	Foggia	10 36	3 10	7 26	»		»
5	Opera pia Squadrini in	Gradara	Pesaro e Urbino	»	32 08	»	32 08		»
	Corporazioni Religiose.								
6	Convento del Carmine in (2) . .	Partinico	Palermo	»	49 10	»	49 10		»
7	Convento dei Minori Conventuali di S. Francesco d'Assisi in (3) . .	Petralia Sottana	id.	»	39 41	»	39 41		»
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dicembre 1886. . . . . . . L.			73 68	318 21	28 42	272 95		»
	Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1889, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1888 sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8. . . L.								»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 0[0 liquidate a tutto dicembre 1888 L.								»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 17 dell'allegato *G* annesso al R. decreto 5 febbraio 1877, n. 5696 (Serie 2ª)
(2) Iscrizione suppletiva - vedi n. 16 dell'allegato *H* annesso al R. decreto 8 novembre 1878, n. 4613 (Serie 2ª).

Roma, addì 11 aprile 1889

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti: ZANARDELLI.

Allegato F — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0[0 da inscriversi sul Gran Libro*
(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 °/° - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Legato Corvini in Pomaro di . .	Acquasanta	Ascoli Piceno	»	2 39	»	2 39	1° luglio 1887	»
2	Opera pia di S. Antonio nella Parrocchiale di Arola in . . : .	id.	id.	»	2 39	»	2 39		»

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico
(Continuazione, vedi *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno, n. 137).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0/0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	2334 98
»	»	»	45 32	45 32	»	5 98	5 98	39 34	699 02
»	»	»	»	»	»	»	»	»	576 19
»	»	»	6 13	6 13	»	» 81	» 81	5 32	57 29
»	»	»	»	»	»	»	»	»	619 94
»	»	»	»	»	»	»	»	»	948 86
»	»	»	»	»	»	»	»	»	761 60
»	»	»	51 45	51 45	»	6 79	6 79	44 66	5997 88
»	»	»	56 84	56 84	»	7 50	7 50	49 34	545 90
»	»	»	108 29	108 29	»	14 29	14 29	94 »	6543 78

(3) Iscrizione suppletiva - vedi n. 65 dell'allegato *K* annesso al R. decreto 27 giugno 1878, n. 4480 (Serie 2ª).

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze: SEISMIT-DODA.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico
e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0/0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	TOTALE — Colonne 15 + 16		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	47 38
»	»	»	»	»	»	»	»	»	47 38

Segue Allegato **F** — ***Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0⁄0 da inscriversi sul Gran Libro***

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0⁄0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 %. - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Legato Desimoni in	Castignano	Ascoli Piceno	»	1 60	»	1 60		»
4	Legato Spinucci in	Fermo	id.	»	2 46	»	2 46		»
5	Legato Silenzi in	Grottazzolina	id.	»	25 54	»	25 54		»
6	Legato Ferri in	Montedinove	id.	»	1 99	»	1 99		»
7	Cappellania Marini in Meschia di .	Roccafluvione	id.	»	14 36	»	14 36		»
8	Legato Luciani in Orsili in . . .	S. Elpidio a Mare	id.	7 04	2 11	4 93	»		»
9	Cappella di S. Antonio in . . .	Greci	Avellino	»	85 88	»	85 88		»
10	Cappella del SS. Salvatore in . .	Castelpagano	Benevento	»	18 52	»	18 52		»
11	Clero Ricettizio dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo in (1)	Cusano Mutri	id.	73 02	254 91	»	181 89		»
12	Legato Beevi in	Bolgare	Bergamo	»	140 40	»	140 40		»
13	Cappellania Catini nella chiesa dei Ss. Faustino e Giovita in (2) .	Brescia	Brescia	»	77 78	»	77 78		»
14	Cappellania Jancuzzo Giovanni in	Militello	Catania	33 80	16 51	17 29	»		»
15	Legato Poggi Carlo in (3) . . .	Olate	Como	»	20 25	»	20 25		»
16	Ufficiatura di S. Biagio in S. Maria Maggiore di	Firenze	Firenze	»	17 20	»	17 20	1° luglio 1889	»
17	Cappellania Montagna in . . .	Licata	Girgenti	»	15 30	»	15 30		»
18	Clero Ricettizio di (4)	Parabita	Lecce	»	15 30	»	15 30		»
19	Legato Lo Bruto Caterina in . .	Messina	Messina	»	34 42	»	34 42		»
20	Fidecommissaria Forgano Andrea in	S. Piero Patti	id.	45 62	15 92	29 70	»		»
21	Cappellania di S. Valentino in . .	Varco	Perugia	10 61	3 18	7 43	»		»
22	Beneficio dei 4 Canonici di fondazione Guidò in (5)	Palmi	Reggio Cal.	»	21 57	»	21 57		»
23	Comunia Ricettizia di (6) . . .	Roccella Jonica	id.	»	254 03	»	254 03		»
24	Cappellania Francisco Maria in .	Marsala	Trapani	»	27 54	»	27 54		»
25	Legato Luzio Michele nella chiesa di S. Nicolò in	Trapani	id.	»	175 95	»	175 95		»
26	Mansionerla Girotto-Morosini-Legrand nella chiesa di S. Ambrogio di Fiera in	Treviso	Treviso	»	189 »	»	189 »		»
27	Mansioneria di S. Francesco nella parrocchiale di	S. Vito al Tagliamento	Udine	35 47	18 34	17 13	»		»
28	Legato Busolini Giovanni Battista in Invillino di	Villa Santina	id.	41 84	12 55	29 29	»		»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 27 dell'allegato *I* annesso al R. decreto 9 luglio 1874, n. 2040 (Serie 2ª).
(2) Iscrizione suppletiva - vedi n. 29 dell'allegato *F* annesso al R. decreto 5 marzo 1874, n 1858 Serie 2ª).
(3) Iscrizione suppletiva - vedi n. 3 dell'allegato *C* annesso al R. decreto 29 giugno 1873, n. 1493 (Serie 2ª).

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0/0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE — Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	31 72
»	»	»	»	»	»	»	»	»	48 77
»	»	»	»	»	»	»	»	»	506 33
»	»	»	»	»	»	»	»	»	39 45
»	»	»	»	»	»	»	»	»	281 68
»	»	»	27 68	27 68	»	3 65	3 65	24 03	29 98
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1702 57
»	»	»	»	»	»	»	»	»	367 15
»	»	»	»	»	»	»	»	»	3598 10
»	»	»	»	»	»	»	»	»	2783 43
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1042 36
»	»	»	256 32	256 32	»	33 83	33 83	222 49	82 55
»	»	»	»	»	»	»	»	»	306 56
»	»	»	»	»	»	»	»	»	300 50
»	»	»	»	»	»	»	»	»	303 32
»	»	»	»	»	»	»	»	»	303 32
»	»	»	»	»	»	»	»	»	655 37
»	»	»	173 58	173 58	»	22 91	22 91	150 67	84 77
»	»	»	72 69	72 69	»	9 60	9 60	63 09	31 93
»	»	»	»	»	»	»	»	»	427 63
»	»	»	»	»	»	»	»	»	4111 76
»	»	»	»	»	»	»	»	»	545 98
»	»	»	»	»	»	»	»	»	3488 20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	2673 60
»	»	»	26 27	26 27	»	3 47	3 47	22 80	322 59
»	»	56 63	483 28	539 91	4 98	63 79	68 77	471 14	17 47

(4) Iscrizione suppletiva - vedi n. 6 dell'allegato *F* annesso al R. decreto 9 luglio 1871, n. 2040 (Serie 2ª).
(5) Iscrizione suppletiva - vedi n. 77 dell'allegato *K* annesso al R. decreto 26 giugno 1887, n. 4864 (Serie 3ª).
(6) Iscrizione suppletiva - vedi n. 11 dell' allegato *I* annesso al R. decreto 5 dicembre 1880, n. 5816 (Serie 2ª).

(Continua)

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle finanze.*

Con RR. decreti in data dal 16 al 26 maggio 1889:

Cieti-Meni comm. Giovanni, intendente di finanza di 1ª classe, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per età avanzata e per anzianità di servizio, con effetto dal 1° giugno 1889;

Servolo Ricca Carlo, ufficiale d'ordine di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, id. id., d'ufficio, per età avanzata, id. dal 2 luglio 1889;

Saita cav. Raffaele, segretario di Ragioneria di 1ª classe nel Ministero delle finanze, dispensato dal servizio ed ammesso a far valere i suoi titoli alla pensione di riposo, a datare dal 1° luglio 1889;

Barbolani di Montauto Giovanni, vice segretario amministrativo di 1ª classe nell'Intendenza di finanza di Firenze, trasferito presso quella di Lecce;

Volta cav. Massimo, direttore di 1ª classe nelle Dogane, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per età avanzata e per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° luglio 1889;

Durand Felice, commissario alle visite id. id., id. id. id., per anzianità di servizio, id. dal 1° giugno 1889;

Fasetti Tommaso, segretario amministrativo di 2ª classe nell'Intendenza di finanza di Bari, trasferito presso quella di Lecce;

Carpi cav. dott. Tito, intendente di finanza di 2ª classe a Palermo, trasferito a Roma;

Capelli cav. Pompeo, id. id. a Chieti, id. a Palermo;

Berta cav. Giovanni, primo segretario di 1ª classe nell'Intendenza di finanza di Cremona, incaricato di reggere l'Intendenza di Siracusa in mancanza del titolare;

Pugliese Giuseppe, già esattore governativo delle imposte dirette in disponibilità, collocato a riposto, in seguito a sua domanda, con effetto dal 1° maggio 1889;

Olivieri Giovanni, ispettore di circolo di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e del catasto, promosso alla prima;

Alpago Novello Pietro, Ferretti Giovanni Battista, Tirinnanzi Oreste Carcano Eligio, agenti di 2ª classe id., promossi alla 1ª;

De Luca Antonio, Ferrari Giovanni di Gaetano, Biglia Albino, Apostolo Eugenio, id. di 3ª classe id., id. alla 2ª;

De Vecchi Carlo, Anfossi Giovanni, Rutigliano Alessandro, Filipponi Filippo, id. di 2ª classe id, id. alla 3ª;

De Paulis Costantino, Mattucci Giacinto, Merlino Raffaele, Chiorando Luigi, aiuti-agenti id., abilitati per esame, nominati agenti di 4ª classe nell'Amministrazione stessa.

MINISTERO DELLE FINANZE

GIUNTA SUPERIORE DEL CATASTO

Circolare *alle Direzioni compartimentali e Vice Direzioni del catasto; alle Giunte tecniche.*

Roma, addì 30 maggio 1889.

Nel diramare le istruzioni richieste dal presente sviluppo dei lavori catastali, questa Presidenza dichiara che non devono essere considerate come immutabili e definitive, ma suscettibili delle modificazioni e dei perfezionamenti, che i progressi della scienza ed i risultati dell'esperienza dimostrino necessari o utili alla più celere ed esatta formazione del nuovo catasto.

Le esigenze di un lavoro di così grande importanza sono tali che evidentemente non può essere regolato fin da principio con norme tanto particolareggiate da adattarsi alle più disparate condizioni di una vasta regione. Gli esempi degli altri paesi dimostrano, che la maggior parte dei catasti, iniziati nel principio del secolo, non sono ancora definitivamente assestati all'epoca attuale, e che soltanto negli ultimi stadi delle operazioni furono emanate le istruzioni più complete e perfette, fondate sulla profonda conoscenza dei fatti.

Spetta al personale tecnico catastale il trarre partito dagli ammaestramenti acquistati coll'applicazione quotidiana delle istruzioni di questa Presidenza per formare le buone tradizioni del catasto, e rendere fecondo l'impulso dato in questo periodo alla nuova istituzione.

I direttori compartimentali si renderanno meritevoli della gratitudine del paese, se con spirito di prudente iniziativa introdurranno nel servizio tutte le migliorie suggerite dall'esperienza. Dalle decisioni che essi sapranno prendere e dalle proposte, che sapranno fare alla Giunta superiore, deriverà quell'ulteriore perfezionamento delle istruzioni, che darà alle medesime un carattere eminentemente pratico.

E' dovere dei direttori compartimentali di esercitare una continua vigilanza sull'andamento dei lavori affinchè siano condotti non solo con criteri scientifici. ma anche coll'ordine e colla precisione necessari per conseguire l'esattezza nei risultati con economia di tempo e di spesa.

Perciò non sarà mai abbastanza raccomandata l'accuratezza e la diligenza nei disegni, nelle scritture, nella conservazione e classificazione dei registri, e dovrà essere severamente repressa qualunque negligenza, a fine di evitare la confusione nei calcoli e nella raccolta degli innumerevoli elementi, indispensabili per il nuovo catasto.

I direttori compartimentali esamineranno se non sia il caso di affidare l'immediata responsabilità di questo servizio di ordine a geometri abili e meritevoli d'ogni fiducia, e preferibilmente a geometri principali.

Circa ai lavori di campagna, dovranno in particolar modo avvertire di dare ai lavori trigonometrici, di poligonazione e di rilevamento un adeguato sviluppo, proporzionando convenientemente il numero del personale a ciascuna specie di lavori.

Argomento meritevole di speciale attenzione è quello che riguarda le statistiche degli errori di osservazione prescritte nelle istruzioni pei lavori geometrici.

Queste statistiche serviranno a fornire un'idea esatta della precisione, che si può raggiungere nei risultati; e quindi un criterio sicuro per migliorare, ove occorra, le formole delle tolleranze.

Riassunti delle statistiche stesse saranno pubblicati nella *Rivista di topografia e catasto*, affinchè gli scienziati e gli uomini pratici dispongano di elementi positivi di ricerca.

Le istruzioni che vengono emanate sono le seguenti:

(I) Istruzione per i lavori trigonometrici;

(II) Istruzione sulle poligonali;

(III) Istruzione per il rilevamento catastale;

(IV) Istruzione per la formazione della mappa e l'impiego dei relativi segni convenzionali;

(V) Istruzione per l'aggiornamento delle mappe esistenti servibili;

(VI) Istruzione per le Commissioni censuarie comunali;

(VII) Istruzione per la qualificazione, la classificazione ed il classamento.

Non si è ravvisato opportuno di diramare per ora alcuna istruzione sulla formazione delle tariffe:

1° perchè presentemente non è indispensabile, costituendo la formazione delle tariffe, l'ultima operazione delle stime;

2° perchè mancano a questa Presidenza ancora molti elementi statistici ed informativi, che occorrono per la compilazione di un'istruzione adatta a tutte le provincie, e che devono essere raccolti sul luogo a cura delle Direzioni compartimentali e delle Giunte tecniche, e poscia comunicati alla Giunta superiore;

3° perchè il regolamento 2 agosto 1887 definisce sufficientemente le basi delle tariffe.

Le Giunte tecniche però vorranno profittare delle perlustrazioni locali, che devono eseguire durante la qualificazione e la classificazione per raccogliere eziandio tutti i dati necessari alla formazione delle tariffe, senza dovere più tardi tornare sul luogo.

A tal riguardo si ravvisa conveniente che le Giunte tecniche pren-

dano opportuni concerti cogli Uffici catastali, perchè sia preventivamente combinato un piano regolare tanto dei lavori di campagna quanto delle sessioni da stabilirsi per le adunanze nella sede della Giunta.

I direttori compartimentali e i Vice direttori, cui principalmente spetta la responsabilità dell'andamento dei lavori, provvederanno perchè anche le operazioni di stima procedano in ogni provincia con ordine, comunicando alle Giunte tecniche le istruzioni particolari, che non possono essere diramate dal centro.

Alle istruzioni già pubblicate altre faranno seguito, di mano in mano che ne sarà sentita l'opportunità e saranno stati raccolti gli elementi necessari, e fin d'ora si preannunciano le seguenti:

Istruzione sull'applicazione dei mezzi fototecnici alla riproduzione delle mappe, allo scopo di accelerare i lavori;

Istruzione per la formazione delle tariffe;

Istruzione sull'impianto dei registri catastali, in rapporto all'istituto della trascrizione degli atti traslativi della proprietà fondiaria ed agli effetti giuridici del catasto e subordinatamente alle disposizioni legislative, che saranno sancite in omaggio all'art. 8 della legge 1° marzo 1886;

Istruzione per le Commissioni censuarie provinciali e per la risoluzione dei reclami.

Le Direzioni e Vice Direzioni compartimentali frattanto raccoglieranno tutti gli elementi che hanno attinenza a tali argomenti per fare a tempo debito concrete proposte a questa Presidenza, servendosi dei risultati dei propri studi, e di quelli delle Giunte tecniche.

Questa Presidenza infine raccomanda a tutto il personale di lavorare col desiderio di far bene, senza incertezza e senza tema di errare.

Nella maggior parte dei casi le difficoltà, che si incontrano nel corso dei lavori, non possono essere risolte con idee preconcette; ma di mano in mano che le difficoltà stesse si presentano, l'esperienza dimostra, e gli uomini pratici lo sanno, che si presentano altresì gli elementi necessari per risolverle.

Del resto questa Presidenza, che è severa a tempo debito, sa anche comprendere e giudicare con indulgenza i primi passi degli operatori non ancora provetti.

Il Maggior Generale
della Giunta Superiore del Catasto
A. Ferrero.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE SUGLI AFFARI

Legge 1° marzo 1886, N. 3682, sul riordinamento dell'imposta fondiaria - Applicazione dell'art. 41.

14 maggio 1889.

Sull'applicazione dell'art. 41 della legge 1° marzo 1886, N. 3682, contenente privilegi circa le tasse di bollo e registro sono state proposte le seguenti questioni:

1ª Se i certificati e gli estratti degli attuali catasti, occorrenti per le operazioni di delimitazione disposte dalla legge 1° marzo 1886, N. 3682, siano esenti da bollo;

2ª Se siano parimente esenti da bollo le attestazioni ed i certificati delle Commissioni censuarie comunali occorrenti per fruire dei privilegi concessi dalla seconda parte dell'art. 41 della precitata legge 1° marzo 1886, per i contratti di permuta e vendita ivi contemplati;

3ª Se la facoltà di stendere in carta da centesimi 50 i suaccennati contratti di permuta e vendita sia applicabile anche alle copie autentiche occorrenti per la trascrizione ed altre operazioni ipotecarie e per le volture catastali; e se il privilegio stesso possa estendersi anche alle note ipotecarie;

4ª Se il privilegio circa le tasse di bollo e registro concesso pei contratti di permuta e vendita dalla seconda parte dello stesso art. 41 sia da applicarsi anche in occasione delle *delimitazioni parziali*, che possono occorrere per la rettifica ed aggiornamento delle mappe servibili esistenti, a sensi degli articoli 3 della legge e 53 e 217 del regolamento 2 agosto 1887, N. 4871;

5ª Quando precisamente cominci a decorrere e possa quindi essere esercitato il privilegio concesso ai suddetti contratti di permuta e vendita dai comma 2° e 3° del ripetuto art. 41;

6ª Se permutandosi due fondi, l'uno del valore di lire 500, l'altro di lire 1000, per miglioramento di confine nell'occasione della delimitazione dei medesimi, siano applicabili al relativo contratto i sopraindicati privilegi;

7ª Se debbano ritenersi esenti dalla tassa di bollo le dichiarazioni e le denunzie dei miglioramenti, mod. 17 e 18, che si fanno agli effetti dell'art. 12 della legge 1° marzo 1886, ed alle quali si riferiscono gli articoli 88, 90, 91 e 92 del regolamento 2 agosto 1887.

Ai suindicati quesiti sono state fatte le seguenti risposte, che si portano a conoscenza delle Intendenze e degli agenti demaniali, acciò servano loro di norma per la retta ed uniforme applicazione dell'art. 41 della predetta legge 1° marzo 1886.

1° Il privilegio concesso dalla prima parte dell'art. 41 è applicabile ai certificati od estratti di cui tratta il quesito n. 1, quando resti giustificato che i detti documenti sono di fatto necessari per l'eseguimento delle operazioni di delimitazione disposte dalla legge 1° marzo 1886. Siccome però tale prova non potrebbe essere piena nè sicura qualora la richiesta dei suddetti documenti dovesse essere fatta dai privati interessati, così, su conforme parere della Direzione generale delle imposte, per quanto concerne i diritti catastali, è stato ritenuto che per evitare possibili abusi non debbasi concedere l'esenzione dalle tasse e diritti se la richiesta non venga fatta a mezzo delle Commissioni censuarie comunali, che per l'art. 46 del regolamento 2 agosto 1887, N. 4871, concorrono alle suddette operazioni di delimitazione.

2° Le attestazioni ed i certificati che formano subietto del secondo quesito sono esenti da bollo, non solo perchè i detti atti rimangono compresi fra quelli che possono essere scritti in carta libera a sensi della prima parte dell'art. 41 della legge 1° marzo 1886, ma ancora in appoggio all'art. 21, n. 7, della legge generale sul bollo 13 settembre 1874, N. 2077, trattandosi di documenti occorrenti per l'applicazione e moderazione delle tasse di bollo e di registro.

3° La facoltà di stendere in carta da centesimi 50 i contratti di permuta e vendita, di che nel precitato art. 41, è applicabile anche alle copie, dacchè l'articolo stesso non fa distinzione fra originale o copie. La riduzione a metà della tassa di bollo è applicabile altresì alle note di trascrizione, imperocchè il penultimo alinea dello stesso art. 41 contempla *le tasse della trascrizione*, fra le quali sono perciò da comprendersi anche quelle di bollo per le relative note.

4° Il privilegio circa le tasse di bollo e registro, concesso per gli atti di vendita e permuta dalla seconda parte dell'art. 41 della legge 1° marzo 1886, può esercitarsi soltanto in *occasione* delle operazioni di delimitazione e terminazione che si eseguiscono a sensi del precedente art. 6. Semprechè si presenti tale *occasione*, il privilegio s'intende concesso tanto nel caso di delimitazione generale di tutti i fond compresi nel territorio di un determinato comune, sia o no provvisto di mappe servibili, quanto nel caso delle delimitazioni parziali che possono occorrere per la rettifica e l'aggiornamento delle mappe esistenti, purchè siano adempiute le condizioni e le norme prescritte dagli stessi articoli 6 e 41.

5° Per poter fruire dei privilegi circa le tasse di bollo e registro, i contratti di permuta e vendita contemplati dall'articolo 41 devono essere posti in essere, come è esplicitamente prescritto dall'articolo stesso, in *occasione* della delimitazione dei confini di che nel precedente articolo 6.

Dovendosi assegnare un termine preciso alla decorrenza e durata del privilegio, d'accordo colla Giunta superiore del catasto, è stato ritenuto che l'*occasione* della delimitazione debba intendersi sorta colla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del regolamento 2 agosto 1887, e che perciò il mentovato privilegio debba decorrere dalla data di tale pubblicazione e cessare col compimento delle operazioni di delimitazione e terminazione, alle quali detto privilegio si riferisce, e di quelle dell'aggiornamento in campagna delle mappe esistenti

e ritenute servibili da eseguirsi a' sensi dell'articolo 3 della legge 1° marzo 1886 e degli articoli 53 e 217 del relativo regolamento, in quanto possano dare occasione a delimitazioni parziali.

6° Il privilegio circa le tasse di registro e bollo concesso per i contratti di permuta e vendita stipulati allo scopo e nell'occasione suindicata, è circoscritto a quelli di tali contratti che abbiano per subietto immobili il cui valore non ecceda le lire 500. Perciò il detto privilegio non può essere applicato quando anche solo i fondi permutati da una parte eccedano il valore di lire 500 voluto dalla legge come condizione imprescindibile per fruire delle facilitazioni da essa concesse.

È superfluo poi avvertire che la permuta con conguaglio non può considerarsi agli effetti del privilegio come distinta in due contratti, l'uno di permuta per i prezzi che si eguagliano, l'altro di vendita per l'eccedenza; imperocchè la permuta costituisce sempre un atto unico ed inscindibile, e tale lo considera esplicitamente anche la legge sul registro 13 settembre 1874, N. 2076, quando coll'art. 37 stabilisce che la tassa (di permuta al 4 per cento) sarà applicata alla parte dei beni permutati che ha maggior valore.

7° Le dichiarazioni e le denunzie dei miglioramenti, compilate sui moduli 17 e 18 per gli effetti dell'art. 12 della legge 1° marzo 1886, ed in esecuzione degli articoli 88, 90, 91 e 92 del regolamento, sono comprese fra gli atti che godono del privilegio concesso colla prima parte dell'art 41 della detta legge, perchè occorrenti alla formazione del nuovo catasto e predisposte dalla legge e dal regolamento precitati a quell'unico scopo.

Nel portare a conoscenza delle Intendenze di finanza e degli agenti demaniali queste risoluzioni si fa assegnamento sulla loro diligenza e perspicacia acciò non sia ecceduto nell'applicazione degli accennati privilegi, tenendo più specialmente presente che quando il valore *reale* dei fondi permutati o venduti superi le lire cinquecento, sull'integrale importo è da esigersi la tassa normale di registro.

Tassa di bollo — Registri dei giudici conciliatori.

5 maggio 1889.

A soluzione dei dubbi sorti circa la carta da usarsi per i registri dei giudici conciliatori, presi gli opportuni accordi col Ministero di grazia e giustizia, si dichiara che i registri indicati alle lett. *B* e *D* dell'articolo 175 del regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865, n. 2641, devono comporsi di fogli di carta filigranata da centesimi 10 asenso dell'articolo 19, n. 1, della legge 13 settembre 1874, N. 2077, mentre quello di cui è cenno alla lettera *C* del predetto articolo 175 deve formarsi con fogli di carta filigranata da lire una, giusta l'articolo 19, n. 7, della prementovata legge 13 settembre 1874.

In quanto al registro indicato alla lettera *E* dell'art. 175 del regolamento generale giudiziario, esso va *costituito dagli originali* delle sentenze dei conciliatori scritte in separati fogli di carta filigranata da cent. 10, giusta la normale N. 197 del Bollettino demaniale dell'anno 1878.

Rimane ferma poi la esenzione dalla tassa di bollo pel registro destinato all'annotazione degli avvisi di che alla lettera *A* del citato art. 175, il quale può quindi formarsi di fogli di carta senza bollo.

Le Intendenze daranno comunicazione della presente ai signori giudici conciliatori onde abbiano a curarne l'adempimento.

MINISTERO DELLA GUERRA

Avvisi.

Per quest'anno, ed in via eccezionale, saranno ammessi al 1° corso della scuola militare i giovani che al 1° di settembre 1889 non avranno oltrepassato il 22° anno di età.

Saranno parimenti ammessi al 1° corso dell'accademia militare ed al 2° corso della scuola militare i giovani che al 1° settembre 1889 non avranno oltrepassato il 23° anno di età.

Nulla è variato circa le altre condizioni richieste dal regolamento per l'ammissione nelle due menzionate scuole militari.

Al Ministero della guerra pervengono di frequente istanze nelle quali non è indicato il recapito di coloro che le spedirono. Siccome le autorità politiche ed amministrative non hanno il modo di fornire tali indicazioni, e d'altro canto non si può all'uopo disturbarle, il Ministero della guerra rende noto che, d'ora innanzi, le istanze a lui dirette, quand'anche su carta da bollo, dalle quali non risulti l'indirizzo del mittente, rimarranno senza risposta.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 35889 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 40 annue, al nome di Galliano Amalia, Luigia, Idda e Graziella fu Giuseppe, minori, sotto la legittima amministrazione della loro madre Clementina Marazzani, domiciliata in Ceva (Cuneo), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Galliano Giovanna Enrichetta-Concessa-Amalia, Margherita-Francesca-Luigia, Ida e Graziella fu Giuseppe, minori, ecc. ecc. (come sopra), vere proprietarie della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state fatte opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 1° giugno 1889.

Il Direttore Generale: Novelli.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

il 10 giugno 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6

Barometro a mezzodì	= 758, 8
Umidità relativa a mezzodì	= 62
Vento a mezzodì	Est.
Cielo	coperto.
Termometro centigrado massimo	= 23°, 1
Termometro centigrado minimo	= 17, 8
Pioggia in 24 ore	mm. 11, 3

10 giugno 1889.

EUROPA.

Depressione (750) dal Sud Norvegia a Parigi, estendentesi Centro. Gibilterra 763.

Italia 24 ore: barometro alquanto disceso; pioggie temporali Italia superiore Venti meridionali qua là freschi Nord. Temperatura irregolarmente cambiata. Stamane cielo poco nuvoloso o sereno Sud; coperto anche piovoso altrove; venti deboli freschi meridionali. Barometro 756 Nord; 758 Cagliari, Chieti; 760 Trapani, Napoli, Brindisi. Mare calmo. Probabilità: venti freschi meridionali, ancora pioggie temporali Nord Centro.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei Deputati

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 10 Giugno 1889.

SEDUTA ANTIMERIDIANA.

Presidenza del presidente Biancheri.

La seduta comincia alle 10,15.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di sabato, che è approvato.

Seguito della discussione intorno alla mozione relativa al console di Trieste.

CAVALLOTTI dichiara che, avendo egli ed i suoi amici presentato la mozione con intendimenti alieni da ogni considerazione di partito o di persone, sarebbero essi ben lieti che da altre parti della Camera sorgesse una mozione la quale dimostrasse che la Camera è concorde nelle questioni di dignità nazionale.

DELVECCHIO esordisce col notare che la base della discussione è mutata perchè, mentre l'interrogazione dell'onorevole Imbriani partiva dal dubbio che il console di Trieste si fosse fatto denunziatore dei sentimenti del notaio Piccoli, e quel dubbio fu escluso, furono poi recati innanzi altri fatti i quali dimostrerebbero la difficoltà dell'ambiente in cui si trova il console di Trieste, piuttosto che dimostrare qualsiasi colpa da parte del console.

Rendendo omaggio quindi al patriottismo del console Durando, dichiara di non associarsi alla mozione, avendo piena fiducia nell'onorevole ministro degli esteri.

IMBRIANI riconosce le nobili tradizioni patriottiche della famiglia Durando, ma dice che queste non possono menomare il diritto di

muovere accuse a chi si creda avere manomesso il decoro d'Italia. D'altronde dice che l'onorevole Delvecchio ebbe ad accusare il console Bruno per fatti meno gravi.

DELVECCHIO, per fatto personale, risponde che sente il patriottismo quanto l'onorevole Imbriani, e che non ricorda il fatto del console Bruno.

IMBRIANI. In casa Cairoli.

DELVECCHIO. Ripeto che è un incidente che non ricordo; e in ogni modo non si possono evocare qui le private discussioni.

VILLANOVA dichiara di rispettare il nome di Durando; ma dice che il portare questo nome e aver commesso gli atti di cui lo si accusa, è pel console Durando una doppia colpa.

Esaminando i risultati dell'inchiesta, lamenta che non sia stato udito il notaio Piccoli, e dice d'essere autorizzato ad affermare che questo non manifestò mai l'idea di ricorrere ai Tribunali, nè mai disse di essere spiacente di mettersi in conflitto col Governo italiano.

Ricorda tutti i fatti enunciati dall'onorevole Cavallotti contro il console Durando, e domanda se il Governo abbia fatto intorno a tutti le sue indagini, poichè gli atti comunicati alla Camera limitano l'inchiesta all'incidente Piccoli. Ricorda altresì che da una parte l'Austria sequestrava sabato i resoconti telegrafici della Camera italiana, e dall'altra avvenivano contro il console Durando manifestazioni, sia pur deplorevoli, della cittadinanza. Quindi domanda che cosa intenda fare il Governo in questa anormale condizione di cose.

CAVALLETTO dice che considera il parlare come un dovere, e che, mentre apprezza il sentimento dell'onorevole Cavallotti, crede che i suoi apprezzamenti siano stati eccessivamente severi. Certo egli non può essere accusato come un *laudator temporis acti*: ma il passato, che pur gli costò sacrifizi e dolori, ha dimenticato, e si è fatto una religione di secondare la politica generale del Governo che crede destinata a fare la grandezza di Italia. (Bene!).

Le relazioni d'Italia con l'Impero austriaco egli considera dal solo punto di vista dell'interesse italiano: e dice che esse debbono essere amichevoli e leali, nè si deve occuparsi di questioni accessorie, quando forse in epoche non lontane gli eserciti italiano ed austriaco sono destinati a combattere a fianco uno dell'altro.

Quanto all'Austria, dice, non ho timori, ma speranze; e se saremo leali credo che si effettueranno.

Entrando a parlare dell'argomento della mozione, nota come il Governo austriaco, a cagione delle lotte di nazionalità, si trovi in condizioni difficili perchè l'elemento slavo vorrebbe soverchiare. Ciò si verifica anche a Trieste, ed il Vaticano soffia nel fuoco.

Di qui le difficoltà nelle quali si trova il nostro console in quella città. L'oratore però dimostra, seguendo una relazione della Società italiana di beneficenza in Trieste, com'egli si occupi dell'incremento di questa istituzione e si mantenga in buoni rapporti cogli italiani. Ma egli non può certamente schierarsi cogli impazienti; giacchè il trionfo delle idee è assai lento.

L'oratore desidera che non sieno turbate le relazioni con l'Austria-Ungheria, ed è sicuro che il presidente del Consiglio saprà ristabilire l'armonia che per avventura fosse venuta meno tra il nostro rappresentante ed i nostri connazionali, e presenta una risoluzione in questi sensi. (Approvazioni — Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore).

PRESIDENTE dà lettura delle seguenti risoluzioni:

« La Camera, confidando nella sollecitudine del Governo perchè le rappresentanze italiane all'estero rispondano sempre al sentimento nazionale, passa all'ordine del giorno.

« G. Baccelli, Pascolato, Florenzano, Brunialti, Cavalli, Luporini, Comini, Elia, Zainy, Flauti, Lugli, Chinaglia, Cavallini, Faldella, Marzin, Bobbio, Vendramini, Galimberti ».

« La Camera confida che il Governo, seguendo lo impulso già dato, provvederà a che i nostri rappresentanti e agenti consolari all'estero, coltivando l'amicizia degli Stati presso i quali sono accreditati, esercitino incessantemente sui nostri connazionali quella efficace tutela e quella benefica e giusta influenza che li mantenga sempre fiduciosi ed affezionati alla madre patria. « Cavalletto ».

CRISPI, presidente del Consiglio, rifacendosi ai precedenti dell'argomento che è in discussione, fa notare che, in seguito all'accusa mossa al console Durando, egli promise di assumere informazioni; ma non poteva intendere con ciò di fare un'inchiesta fuori del Regno.

Egli ha quindi incaricato un abile funzionario che riuscì a conferire anche col notaio Piccoli; il quale ammise di non aver avuto precedenti dissensi col console Durando, anzi di aver avuto il suo concorso per una strada; ed anche dopo il colloquio un po' vivace cui diede luogo la vertenza ed al quale la politica rimase estranea, si lasciarono in termini cordialissimi. Escluse poi che il console abbia potuto agire per interesse personale e ch'egli possa risentir danni per la condotta del console.

La questione fra il Durando ed il Piccoli è puramente giurisdizionale, riguardante questo punto: se per i nostri connazionali morti all'estero debba reggere la legge italiana o l'austriaca.

Nella Convenzione del 1884 è determinato che il console italiano sia presente all'apertura delle eredità italiane e le liquidi; altri voleva che si applicassero a queste eredità le leggi austriache, il che è lesivo della dignità e degli interessi italiani.

Esaurita così la questione speciale, viene a dire le sue idee generali sul nostro Corpo consolare.

Non tutto il nostro Corpo consolare ha seguito la corrente dei tempi, parecchi consoli seguono ancora le orme degli antichi funzionari dei Governi passati; quando l'oratore arrivò al potere trovò che cifrari e corrispondenze erano in francese e li dovette mutare; purtroppo molti consoli mandano ancora i loro figli nei collegi stranieri.

Fino a pochi anni addietro esistevano ancora i Consolati del papa e ne esiste ancora qualcuno a poca distanza di Nizza.

Ciò detto, rammenta che in Francia ed in Inghilterra tutti i partiti sostengono il Governo davanti lo straniero; attualmente la pace dell'Europa è fondata sui trattati ed è dovere degli uomini onesti il mantenerli religiosamente.

Marco Minghetti disse un giorno che in un rimpasto dell'Europa l'Italia avrebbe tutto a guadagnare e niente a perdere; però se queste aspirazioni si possono avere e nutrire non bisogna dimenticare la prudenza, che fu quella che ci condusse a Roma.

Bisogna anche ora aver prudenza, contro le mille insidie, che ci vengono dappertutto e che un nemico interno ed attivissimo non manca di adoperare, a danno della triplice alleanza, che mantiene la pace nel mondo. (Vive approvazioni).

CAVALLOTTI comincia col parlare per fatto personale con l'onorevole Delvecchio, dichiarando che ha sempre creduto che non ci sia dissenso in tutti i banchi della Camera quando si tratta di patriottismo; conosceva benissimo quello che hanno fatto alcuni Durando in Ispagna, come pure conosce quello che ha fatto il console Durando a Trieste.

Risponde poi all'onorevole Cavalletto, il quale dimostra appunto che il patriottismo è uguale in tutti i banchi della Camera; l'onorevole Cavalletto ha detto che i preti a Trieste fanno il loro mestiere, ma anche i consoli italiani devono dunque adempiere al loro ufficio.

E' verissimo poi che l'Associazione generale di beneficenza a Trieste ha redatto un atto d'accusa contro il console Durando, ma ciò era più che giustificato dal fatto che il detto console volea strappare alla Società i suoi fondi sotto il pretesto di farne uno spedale.

Ringrazia l'on. Crispi dell'aver detto che i promotori della mozione erano onesti e patriotti; non si può rivolgere all'estrema Sinistra il rimprovero di creare imbarazzi al Governo nella politica estera: egli, personalmente, è alunno in questa materia di Francesco Crispi e ricorda che l'on. Crispi dal banco di deputato fulminava sempre quei Governi, che in politica estera contraddicevano ai suoi ideali.

Ricorda la risposta del deputato Crispi al ministro degli affari esteri quando si parlò nella Camera della spedizione francese a Tunisi.

Constata che le risposte del Piccoli, riferite dall'onorevole presidente del Consiglio, sono perfettamente conformi a ciò che egli e gli amici suoi avevano già detto alla Camera; è dolente però che di quelle risposte non si sia tenuto conto nei documenti presentati dal Ministero.

Egli ha accusato il Durando di aver mancato al suo dovere di console, di italiano e di gentiluomo.

PRESIDENTE invita l'oratore a non dimenticare che parla di persona la quale non può difendersi in quest'Aula. (Approvazioni).

CAVALLOTTI non ha animosità contro il Durando, ma quelle accuse egli deve mantenere. (Rumori).

Coloro che rumoreggiano farebbero molto meglio a citare qui dei fatti invece di tenere un contegno indecoroso per una assemblea politica. (Vivissimi rumori — Applausi all'estrema Sinistra e nella tribuna della stampa).

PRESIDENTE ordina che si facciano uscire dalla tribuna le persone indegne di appartenere alla stampa, che mostrano così poco rispetto alla Camera. (Vive approvazioni).

CAVALLOTTI ripete che egli non può che mantenere la sua mozione, poichè non può dirsi soddisfatto della risposta avuta dal Governo. (Vive approvazioni all'estrema Sinistra).

CRISPI, presidente del Consiglio, non può accettare la risoluzione proposta dall'on. Cavallotti; accetta invece quella presentata dall'on. Cavalletto. Ripete che egli ha messo la quistione nei suoi veri termini; e si maraviglia che si cerchi di dare un'apparenza diversa dal vero alla condotta del console Durando.

CAVALLETTO prega la Camera di votare la sua mozione.

BACCELLI G. dichiara che se il Governo, nel quale ha piena fiducia, non accetta il suo ordine del giorno, darà il suo voto a quella risoluzione che il Governo accetterà.

LUGLI fa identiche dichiarazioni.

PASCOLATO mantiene l'ordine del giorno del quale insieme con l'onorevole Baccelli, egli ed altri colleghi erano firmatari.

ZAINY ed ELIA si associano alle dichiarazioni dell'onorevole Baccelli e ritirano le loro firme.

CAVALLOTTI ritira la sua mozione e si associa a quella degli onorevoli Pascolato ed altri deputati, dichiarando che anche quella dell'onorevole Cavalletto egli e gli amici suoi avrebbero accettato se nel principio di essa non fossero parole che potrebbero far nascere equivoci.

GARIBALDI M. darà il suo voto alla mozione Pascolato; ma non perchè non abbia fiducia nel Gabinetto, sibbene in omaggio ai sentimenti italiani.

FALDELLA si associa alle dichiarazioni dell'onorevole M. Garibaldi. Però non crede il sentimento di italianità debba limitarsi a Trento ed a Trieste, ma estendersi a Nizza, alla Corsica ed a tutte le terre italiane che non fanno parte del Regno.

BONACCI darà il suo voto alla mozione Cavalletto; e se dovrà votar contro quella dell'onorevole Pascolato non sarà certo per difetto di sentimento di italianità; sentimento che è comune a tutta la Camera.

BUFARDECI crede che la forma preferibile per una risoluzione sarebbe questa:

« La Camera confidando nel sentimento nazionale del Governo nella condotta dei consoli d'Italia all'estero, passa all'ordine del giorno ».

DEL GIUDICE presenta l'ordine del giorno puro e semplice al quale dà il significato di piena fiducia nel Governo.

CRISPI, presidente del Consiglio, accetta l'ordine del giorno puro e semplice, poichè esso significa fiducia nel Governo.

TITTONI, poichè fu proposto l'ordine del giorno puro e semplice, che non consente di risolvere schiettamente la quistione, dichiara che si asterrà dal votare.

CRISPI, presidente del Consiglio, dopo i dubbi sollevati, non può più accettare l'ordine del giorno puro e semplice; domanda un voto esplicito che non lasci luogo ad equivoci. (Approvazioni).

DEL GIUDICE ritira il suo ordine del giorno.

PRESIDENTE dà lettura della risoluzione proposta dall'onorevole Pascolato ed altri deputati.

Su questa risoluzione hanno chiesto la votazione nominale gli onorevoli: L. Ferrari, Villanova, R. Garibaldi, E. Fazio, Bovio, Imbriani, Mellusi, Marcora, Armirotti, Sani, A. Costa, Fulci, Mazzoleni, Vendemini, Comini, Basetti.

QUARTIERI, segretario, fa la chiama.

Risposero sì:

Armirotti — Aventi.

Basetti — Bobbio — Boneschi — Bovio — Brunialti.

Cavalli — Cavallotti — Chinaglia — Colonna-Sciarra — Comini.

Diligenti.

Faldel'a — Fazio — Ferrari Luigi — Ferri.

Galimberti — Garavetti — Garibaldi Menotti — Garibaldi Ricciotti — Gatti-Casazza.

Imbriani.

Marcora — Marin — Marzin — Mazzoleni — Mellusi.

Panizza — Pantano — Parona — Pascolato — Pellegrini — Pianciani.

Sacchi — Sani.

Tabacchi.

Valle — Vendemini — Vendramini — Villanova.

Risposero no:

Alimèna — Amadei — Arbib — Arcoleo.

Baldini — Balestra — Baroni — Barsanti — Basteris — Berti — Bertolotti — Bonacci — Borromeo — Boselli — Briganti-Bellini — Brin — Bufardeci — Buonomo — Buttini Carlo.

Cadolini — Cagnola — Calvi — Canzi — Capoduro — Carcano — Carrozzini — Castelli — Cavalieri — Cavalletto — Cefaly — Cerruti — Chiala — Chiapusso — Chiara — Chiesa — Cibrario — Cittadella — Cocco-Ortu — Colaianni — Compans — Coppino — Corvetto — Costantini — Crispi — Cuccia — Curcio.

Damiani — D'Ayala-Valva — De Dominicis — Del Balzo — Del Giudice — Del Vecchio — De Mari — De Riseis — De Rolland — De Seta — De Simone — Di Blasio Scipione — Di San Giuseppe.

Elia — Episcopo.

Fabrizj — Fani — Filì Astolfone — Forcella — Fortis — Fortunato — Franceschini — Franchetti — Franzi.

Gagliardo — Gallo — Gamba — Gandolfi — Genala — Gentili — Geymet — Gianolio — Gianturco — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giordano Ernesto — Giovanelli — Grassi Paolo — Grossi — Guicciardini

Indelicato — Inviti.

Lacava — Lagasi — Lanzara — Lazzarini — Levi — Lorenzini — Lucchini Giovanni — Lugli.

Marcatili — Marchiori — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggiero — Marselli — Martini Gio. Batt. — Mascilli — Merzario — Miceli — Mocenni — Morra.

Napodano — Nicolosi — Novelli.

Oddone.

Palizzolo — Panunzio — Papa — Papadopoli — Paroncilli — Pelloux — Penserini — Perroni-Paladini — Petroni Gian Domenico — Pignatelli — Pompilj — Pugliese Giannone.

Quartieri.

Raffaele — Randaccio — Reale — Ricotti — Righi — Rizzardi — Rizzo.

Sacchetti — Sagarriga — Sanguinetti Adolfo — Sardi — Scarselli Seismit-Doda — Serra Vincenzo — Siacci — Solinas Apostoli — Sonnino — Sorrentino — Sprovieri — Suardo — Summonte.

Taverna — Tenani — Tittoni — Toaldi — Tondi — Torraca — Tortarolo — Trompeo.

Ungaro.

Vaccaj — Vacchelli — Vastarini-Cresi — Vigoni — Villani — Vollaro.

Zainy — Zanardelli — Zanolini — Zuccaro — Zucconi.

Astenuti.

Andolfato.

Billi.

Lunghini.

Maranca Antinori.

Sono in congedo:

Adamoli — Alario — Angeloni — Antoci — Araldi — Arnaboldi — Auriti.

Badini — Bastogi — Bonardi — Bonfadini — Bruschettini.

Calciati — Campi — Canevaro — Carelli — Cavallini — Chiaradia — Cordopatri — Costa Alessandro.
D'Adda — Di Collobiano — Di Groppello — Di Rudinì.
Ercole.
Fabbricotti — Fabris — Farina Nicola — Figlia — Filopanti — Franzosini — Frola.
Garelli — Gerardi — Gherardini — Giudici Giuseppe.
Magnati — Martini Ferdinando — Melodia — Mordini — Moscatelli.
Oliverio.
Passerini — Pelosini — Picardi — Plastino.
Racchia — Raggio — Ricci Agostino — Ricci Vincenzo — Rinaldi Pietro — Romanin-Jacur — Romano — Rossi — Rubichi — Rubini
Salandra — Sigismondi — Simeoni.
Tommasi-Crudeli — Torrigiani — Toscanelli — Tubi.
Vayra.

È in missione:

Morana.

Sono ammalati:

Cairoli — Carboni — Coccapieller.
Di San Giuliano.
Ferracciù — Fornaciari.
Massabò — Maurogònato — Mosca.
Pavesi.
Spaventa.
Vigna.

PRESIDENTE comunica il risultamento della votazione.

Risposero *sì* 41
Risposero *no* 166
Astenuti 4

(La Camera non approva).

Pone quindi a partito la mozione dell'onorevole Cavalletto.

(È approvata).

La seduta termina alle 2,5.

SEDUTA POMERIDIANA.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 3,20.

FORTUNATO, segretario, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di sabato, che è approvato.

PRESIDENTE annunzia che la Giunta delle elezioni ha convalidato quella dell'onorevole Luigi Musini a deputato del 2° collegio di Bologna, e lo proclama eletto, salvo i casi preesistenti di incompatibilità.

Annunzia poi che il ministro dell'interno ha trasmesso l'elenco delle amministrazioni comunali sciolte nei mesi di marzo, aprile, maggio 1889.

Seguita la discussione del bilancio della pubblica istruzione.

ARCOLEO, relatore, dà ragione di modificazioni di stanziamento proposte ai capitoli 63, 85, 91 e 99 dalla Giunta del bilancio.

BOSELLI, ministro della istruzione pubblica, accetta questi stanziamenti.

(Si approvano i capitoli 63 e 85).

DEL GIUDICE, al capitolo 91, riconosce il miglioramento avvenuto in questi ultimi anni nel servizio delle scuole elementari, e ne dà merito alle cure vigilanti dell'Amministrazione centrale, dichiarando che migliori frutti si avrebbero senza le riluttanze dei comuni rurali ad applicare la istruzione obbligatoria che pesa molto sui loro bilanci.

Invoca l'istituzione di scuole facoltative che in molte parti del Regno hanno dato ottimi risultati, e prega il ministro di ordinare alle autorità scolastiche di favorirle.

Richiama poi l'attenzione del Governo sul vigente sistema delle ispezioni, essendo d'avviso che non possa un ispettore visitare tutte le scuole affidate alla sua vigilanza. E quindi crede che convenga crescere di 50 o 60 il numero degli ispettori medesimi, e affidare ad alcuni ispettori centrali l'incarico di controllare l'operato degli ispettori scolastici. (Approvazioni).

SUMMONTE dice che la Commissione per le licenze elementari, secondo è composta col regolamento del 1888, non offre le guarentigie del decreto 1883, e prega il ministro di studiare se non convenga ritornare a questo sistema.

BONGHI si meraviglia che si incoraggi l'aumento delle scuole normali femminili mentre il numero delle maestre è generalmente riconosciuto eccessivo in confronto di quello dei maestri, che va ogni dì decrescendo.

Trova inoltre poco utile che si faciliti ai maestri il passaggio alle scuole secondarie, perchè si privano così le scuole elementari degli insegnanti migliori.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, rispondendo all'onorevole Merzario, dimostra come fosse una conseguenza necessaria dell'istituzione della licenza elementare l'esonerare dall'esame di ammissione alle scuole secondarie gli alunni che avessero riportata quella licenza.

Intende però che la licenza sia tale da dare le maggiori guarentigie che i licenziati potranno con frutto frequentare le scuole secondarie.

Riconosce la verità delle cose dette dall'onorevole Del Giudice intorno alle scuole facoltative, e dichiara che sta studiando il modo di utilizzare per codeste scuole gli insegnanti delle reggimentali.

Egli poi segue con cura vigilante il servizio delle ispezioni perchè se ne possa trarre il maggior utile; ma conviene con l'onorevole Finocchiaro che sia preferibile il nominare gl'ispettori per esami anzichè per titoli.

Quanto all'appunto dell'onorevole Bonghi sull'eccesso delle maestre elementari, nota che alla esuberanza delle patentate non corrisponde dovunque l'eccesso delle insegnanti, non tutte essendo disposte a dedicarsi all'insegnamento e ad abbandonare il loro paese. Ma quando pure tutte si dedicassero all'insegnamento, servirebbero appunto a colmare la lacuna che si manifesta nel numero dei maestri.

Così come una certa larghezza nell'ammettere i maestri al diploma d'insegnamento secondario serve a compensare la enorme scarsezza di quelli che si dedicano a quell'insegnamento; tuttavia avverte che non si accorda il diploma che a quei maestri che dieno prova di capacità e d'esperienza.

GALLO presenta il disegno di legge relativo alla riforma penitenziaria modificato dalla Commissione, riservandosi di fare la relazione orale.

CRISPI, presidente del Consiglio, chiede che venga inscritto nell'ordine del giorno di una seduta mattutina per la seconda lettura ai termini del regolamento.

PRESIDENTE. La seconda lettura sarà inscritta nell'ordine del giorno di venerdì, essendo il disegno di legge già stato dichiarato urgente.

CRISPI, ministro dell'interno, presenta un disegno di legge per autorizzare la provincia di Bari ad eccedere il limite legale della sovrimposta; ed uno per la interpretazione di due articoli della legge comunale e provinciale, chiedendone l'urgenza.

(L'urgenza è ammessa).

MERZARIO ringrazia il ministro, pur persistendo nel convincimento che l'esame di licenza non offra sufficienti garanzie.

(Approvansi i capitoli dal 91 al 96).

FERRARIS MAGGIORINO, dopo essersi associato ai concetti dell'onorevole Gabelli, di curare la rigorosa osservanza della legge sull'istruzione obbligatoria, e di rendere obbligatorio il corso elementare superiore ov'è già istituito, si augura che venga risoluto il problema della scuola popolare.

Considera questo problema gravissimo dal lato morale e finanziario; ma ne ritiene la risoluzione urgente. E non crede che convenga proseguire il concetto di una scuola complementare che non si trova nei paesi già innanzi nella via degl'istituti educativi.

Conviene che i comuni, specialmente i rurali, non siano in grado di sostenere le gravi spese di uno sviluppo dell'istruzione, e però pensa che non si possa risolvere il problema dell'istruzione prima di aver risolto quello dei tributi locali. La difficoltà principale dell'avo-

cazione della scuola popolare allo Stato è quella finanziaria, e crede che riforma più opportuna sia quella di istituire i distretti scolastici.

Conchiude mostrando la necessità di migliorare l'istruzione popolare in tutta l'Italia, ma specialmente nell'Italia meridionale. (Approvazioni).

GALIMBERTI richiama l'attenzione del Governo sulla condizione dei fabbricati scolastici nei comuni di montagna. Molti di questi comuni neppure hanno la possibilità di ricorrere ai prestiti di favore, che dà la Cassa dei depositi e prestiti; in molti piccoli comuni vi è una vera lotta fra le autorità scolastiche e le comunali, e non già per mancanza di amore all'istruzione, ma per mancanza di mezzi.

Questi mezzi non li può fornire che il Governo, e bisogna che i sussidi del Ministero siano realmente distribuiti ai comuni più poveri. (Approvazioni).

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione, non dimenticherà nè le alte considerazioni dell'onorevole Ferraris nè le considerazioni dell'onorevole Galimberti. Da noi purtroppo manca quella sequela di tradizioni storiche, che hanno reso forte l'istruzione elementare in altri paesi; si deve svolgere l'opera spontanea delle popolazioni e sarà sempre coadiuvata dall'opera dello Stato. Perchè risultati efficaci si possano ottenere è mestieri che il tempo aiuti popolazioni e Governo.

Dichiara all'onorevole Galimberti, che non sarà dimenticata la sua raccomandazione a favore dei comuni di montagna.

(Sono approvati i capitoli fino al 101).

D'ARCO parla sul capitolo 102, loda il ministro di avere stornato una somma di 60,000 lire da questo capitolo a quello 111 dove vi è un fondo stabilito per le orfane dei maestri elementari. Però crede la somma insufficiente e prega il ministro di stornare una somma maggiore per poter accogliere nel collegio di Anagni un numero più grande di fanciulle: imperocchè quell'istituto ora non può contenere più di 60 ragazze, mentre le domande presentate superano il centinaio.

BONGHI si associa alla proposta dell'onorevole D'Arco, dimostrando che se non si dànno i fondi per ingrandire il fabbricato, che serve di collegio alle orfane dei maestri elementari, è impossibile soddisfare un maggior numero di domande. Esorta il ministro a trovare questi fondi.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, dice che ha dimostrato il massimo impegno a favore del collegio di Anagni, per le orfane dei maestri elementari. Al Ministero non è giunto un numero stragrande di domande di queste orfane. Ricorda che il fondo stabilito in questo capitolo serve per i bisogni grandissimi dell'intera classe dei maestri elementari. Prega dunque gli onorevoli D'Arco e Bonghi di non fare alcuna proposta su questo riguardo.

BONGHI dice che finora sono arrivate al Ministero 163 domande di orfane per essere ammesse al collegio di Anagni. È urgente l'ingrandire il detto collegio, anche perchè, crescendo il numero delle convittrici, diminuirà la loro spesa relativa. Crede che un capitolo dal quale sottrarre le 40 o 50 mila lire necessarie potrà facilmente trovarsi.

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione, dice che non si può togliere alcuna somma da alcun capitolo, però si potrebbe forse applicare più largamente la legge sugli edifici scolastici.

D'ARCO prende atto delle dichiarazioni del ministro e lo ringrazia.

(È approvato il capitolo 102).

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, giustifica l'economia di mezzo milione stabilito nel capitolo 103, dicendo che vi è circa mezzo milione di residui, che potranno benissimo bastare ad applicare per quest'anno la legge del 1886.

Se poi si vuole che questa legge si applichi con altri criteri, allora diviene necessario ricorrere all'intiera somma già stabilita in bilancio, e ciò deve ora la Camera decidere.

GIOVANELLI dice che si riserva di parlare dopo le dichiarazioni del relatore.

ARCOLEO, relatore, dice che in questa questione la Giunta del bilancio ed il ministro hanno gareggiato di lealtà. L'onorevole ministro ha dichiarato che finora la legge per concorso alle spese, che i comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari si è applicata con un criterio ristrettivo, ed ha detto che se il Consiglio di Stato darà un'interpretazione più larga della legge, allora non solo si spenderanno i 2 milioni e mezzo, che egli domanda, ma neppure tre milioni basteranno.

(Sono approvati i capitoli fino al 195).

CAVALLINI non trova giustificata la spesa proposta nel capitolo 196 per l'acquisto di una macchina fotografica equatoriale.

ARCOLEO, relatore, fa notare come questa spesa derivi da un patto internazionale.

(Approvansi i capitoli 196, 197 e 198).

BONGHI, sul capitolo 199, vorrebbe sapere come si spendono le 6000 lire per la ristampa delle opere di Giordano Bruno.

Sono nove anni che questa somma si inscrive in bilancio; ed egli la trova eccessiva.

Forse l'inconveniente deriva dal fatto che tre diverse persone sono state incaricate di curarne la ristampa ed hanno seguito criteri diversi.

La spesa in ogni modo è maggiore di quella che sarebbe stata necessaria.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, risponde all'onorevole Bonghi giustificando la spesa resa necessaria da viaggi all'estero che hanno dovuto fare gli editori, e da non agevoli nè poco costose ricerche.

(È approvato il capitolo 199, e lo stanziamento complessivo in lire 43,150,232.48; è pure approvato l'articolo unico del disegno di legge).

Comunicansi domande di interrogazione.

PRESIDENTE comunica la seguente domanda di interrogazione dell'onorevole Bonghi:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'interno se e quale soccorso intenda mandare al comune di Taranta Peligna, in provincia di Chieti, sepolto in gran parte da una frana ».

Annunzia pure che gli onorevoli Cavallotti, L. Ferrari, Marcora, Imbriani, Basetti, Mazzoleni, Meyer, Vendemini, Garavetti, Marin, Sacchi, Diligenti, Pantano hanno presentato questa interrogazione:

« I sottoscritti chiedono interrogare il ministro degli esteri su quanto a lui consti delle dimostrazioni e fatti avvenuti la scorsa notte e prima, contro il console d'Italia in Trieste, in seguito al suo ritorno colà ».

Perciò quest'oggi la Giunta del bilancio ha riesaminato l'affare e si è deciso di sottoporre il caso molto dubbio alla Camera.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, dichiara che avendo mezzo milione d'avanzo assume la responsabilità di assicurare l'esecuzione della legge, se il Consiglio di Stato, manterrà i criteri finora prevalenti nella sua applicazione; se saranno modificati, invocherà dalla Camera nuovi provvedimenti.

NAPODANO, dopo le dichiarazioni del ministro, non ha più nulla da aggiungere; ma non trova molto corretto che il Consiglio di Stato possa interpretare la legge in modo da darle una portata diversa da quella che aveva.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, dice all'onorevole Napodano che egli, sentito il parere del Consiglio di Stato, presenterà, se lo crederà necessario, una legge speciale al Parlamento.

CAVALLI domanda al ministro se vi siano dei maestri che ricevano uno stipendio inferiore al minimo fissato dalla legge, rilasciando una quietanza per somme superiori a quelle effettivamente ricevute.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, risponde che egli, in ogni caso, farà eseguire rigorosamente la legge: ma crede che gl'inconvenienti deplorati dall'onorevole Cavalli non si verifichino tanto spesso. Tutte le volte che sopra alcuni reclami si è fatta un'inchiesta, non si è riusciti a scoprire nessuna infrazione alla legge.

CAVALLI ringrazia il ministro nel quale egli ha fiducia: però cita alcuni esempi di ciò che ha affermato.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, si informerà dei fatti citati dall'onorevole Cavalli, e provvederà secondo legge.

GAMBA si meraviglia che per una questione tanto semplice si sia sentito il bisogno di pareri del Consiglio di Stato, e che non si sia eseguita la legge.

Prende atto delle dichiarazioni del ministro.

ARCOLEO, relatore, a nome della Commissione del bilancio, accetta lo stanziamento proposto dal ministro.

(Approvansi il capitolo 103 ed i successivi fino al 115).

GALIMBERTI, sul capitolo 116, raccomanda al ministro di prendere in esame la quistione se non convenga meglio ritornare ai regolamenti del 1860-61, per quel che riguarda i pareggiamenti degli istituti femminili.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, espone le ragioni per le quali nel 1883 si modificarono i regolamenti citati dall'onorevole Galimberti.

Promette in ogni modo di studiare la quistione, tenendo conto delle osservazioni dell'on. Galimberti.

(È approvato il capitolo 116, ed i seguenti sino al 121).

BUTTINI, sul capitolo 122, esprime il desiderio che sia semplificata la procedura che devono seguire i comuni per ottenere l'autorizzazione per costruire od ampliare edifizi scolastici.

Se occorre, il Governo presenti un apposito disegno di legge.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, dichiara che terrà conto delle raccomandazioni dell'on. Buttini.

(Sono approvati i capitoli fino al 181).

BONGHI, sul capitolo 182, domanda al ministro se questo stanziamento rappresenta davvero la spesa totale necessaria.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, promette d'informarsene e di presentare, se occorrerà, un disegno di legge.

(Approvansi i capitoli 182, 183).

BONGHI, sul capitolo 184, domanda se lo stanziamento di lire 4000 per acquisto di libri ed opuscoli relativi alla storia del risorgimento italiano, per la biblioteca Vittorio Emanuele, debba ripetersi ogni anno.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, risponde che per ora lo stanziamento è necessario.

(Sono approvati i capitoli fino al 191).

LUNGHINI, sul capitolo 192, senza fare proposte, si limita ad invitare il Governo a fare tutto il possibile per aumentare le pensioni ai maestri elementari, le quali ora sono proprio meschine; tanto che nessun maestro, per quanto avanzato in età, può decidersi a domandare il riposo, con grave danno dell'insegnamento.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, risponde all'on. Lunghini che qualche cosa si è fatto per i maestri elementari, e non è giusto nè conveniente dire che le leggi intese a migliorarne le condizioni, a nulla abbiano giovato.

Il Monte pensioni non può dare pensioni maggiori se non si accrescono le ritenute.

Del resto, l'ultima legge segna un notevole progresso. Certo non sono quelle dei maestri elementari pensioni laute; ma in ogni modo quando essi hanno quarant'anni di servizio sono in proporzione trattati meglio di tutti gli impiegati civili. Del resto, se qualche cosa di più si potrà fare in seguito, il Governo non mancherà al dover suo.

CRISPI, presidente del Consiglio, è pronto a rispondere subito alle due interrogazioni.

BONGHI non ha bisogno di svolgere la sua interrogazione; confida di avere dal Governo una soddisfacente risposta.

CRISPI, presidente del Consiglio, risponde che ha già mandato i primi soccorsi, e che provvederà per quanto sarà possibile ad alleviare le tristi condizioni dei più bisognosi. Crede che sarà necessario ricostruire il comune in altro luogo.

CAVALLOTTI, domanda al presidente del Consiglio se e quali notizie egli abbia ricevute delle accoglienze che la cittadinanza triestina ha fatto al console Durando, al quale saranno chiuse le case più rispettabili di Trieste.

Nella scorsa notte un pedardo scoppiò nella sua casa di abitazione ed egli vorrebbe sapere se il console Durando ha denunziato il fatto alle autorità di polizia austriache, e se ha chiesto contro la popolazione triestina l'intervento della truppa austriaca.

Egli aveva già previsto questi fatti. Domanda al Governo se è ancora disposto ad assumerne la responsabilità.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro degli esteri, trova proprio ammirabile tutto ciò che sa l'onorevole Cavallotti; ma egli che non ha polizia in Trieste dirà solo quello che sa.

È vero che nella scala che conduce all'appartamento del console Durando, e ad altri appartamenti, è scoppiata una bomba di carta.

Ma il fatto è imputabile ad un individuo, già indiziato, non a tutta la cittadinanza.

Dirà all'onorevole Cavallotti che non è questo il miglior modo per riuscire a forzare la mano al Governo e per fargli adottare dei provvedimenti che non può nè deve adottare.

CAVALLOTTI, per fatto personale, dice che egli non ha fatto profezie, ha parlato di fatti già avvenuti, e sui quali può dare notizie all'onorevole ministro degli esteri, se egli non ne ha ricevute.

Deplora che il ministro non abbia risposto intorno a ciò che egli ha detto della dimostrazione ostile al console da parte della cittadinanza di Trieste.

La seduta termina alle 6,50.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 9. — L'arresto del sottointendente Reickert era stato motivato da una falsa deposizione e dal rifiuto di consegnare i documenti chiesti dalla Commissione che istruisce il processo. Avendo però Reickert consegnato i documenti e fornito le indicazioni su quelli posseduti dal capitano Flachat, fu rimesso ieri in libertà.

Nessun nuovo arresto fu operato finora.

Il generale Yung, ex capo di gabinetto del generale Boulanger, è stato inteso dalla Commissione d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia.

PARIGI, 9. — Il presidente della Repubblica, Carnot, ha inaugurato oggi, il campo delle manovre di Vincennes ed il concorso internazionale di ginnastica.

Egli fu molto acclamato. Vi era una grande folla, malgrado il cattivo tempo.

Ieri, hanno visitato l'Esposizione internazionale 83,000 persone.

BERLINO, 9. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* dichiara di aver ricevuto dal *Reichsverein*, associazione tedesca di Zurigo, la copia di una dichiarazione, nella quale questa esprime la profonda indignazione che l'articolo della *Norddeutsche* del 17 maggio, a proposito dell'Assemblea di Zurigo sull'incidente Wohlgemuth, avrebbe prodotto fra i tedeschi fedeli all'impero, residenti in Svizzera.

La *Norddeutsche* dichiara che essa non aveva pubblicato parecchie lettere che contenevano lagni sul trattamento fatto ai sudditi tedeschi in Svizzera onde non aggravare di più la situazione già abbastanza seria.

Il *Reichsverein* di Zurigo ha creduto dover procedere diversamente facendosi giudice dei giornali tedeschi in un momento nel quale il Governo tedesco ha aperto un serio scambio di vedute colla Svizzera sugli obblighi reciproci derivanti dai trattati e dai rapporti di buon vicinato mantenuti fin qui. Il *Reichsverein* di Zurigo, conclude la *Norddeutsche*, avrebbe fatto meglio di attendere lo svolgimento dei fatti.

Procedendo così, ha fatto causa comune con quella parte della stampa tedesca che si ostina ad attaccare il Governo imperiale in tutte le questioni.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 10 giugno 1889.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	VALORE nominale	VALORE versato	PREZZI IN CONTANTI	PREZZI IN CONTANTI Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0[0 prima grida	1. gennaio 1889	—	—	»	»	97 90 p. f. c.
RENDITA 5 0[0 seconda grida	—	—	—	97 70	97 70	»
Detta 3 0[0 prima grida	1. aprile 1889	—	—	»	»	»
Detta 3 0[0 seconda grida	»	—	—	»	»	63 »
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	97 75
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—	»	»	95 »
Prestito Romano Blount 5 0[0	»	—	—	»	»	96 90
Detto Rothschild	1. giugno 1889	—	—	»	»	99 75 [1]
Obbligazioni municipali e credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0[0	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Dette 4 0[0 prima emissione	1. aprile 1889	500	500	»	»	470
Dette 4 0[0 seconda emissione	(1) »	500	500	»	»	»
Dette 4 0[0 quinta emissione						
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	465 50
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500	»	»	482
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 1[2 0[0	»	500	500	»	»	502
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1. gennaio 1889	500	500	»	»	792 »
Dette Ferrovie Mediterranee stampigliate	»	500	500	»	»	619 »
Dette Ferrovie Mediterranee certif. provv.	»	500	150	»	»	520 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	500	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1. aprile 1889	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie della Sicilia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1. gennaio 1888	1000	750	»	»	2050 »
Dette Banca Romana	1. gennaio 1889	1000	1000	»	»	1169
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	626
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	810
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	377 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1. gennaio 1888	500	500	»	»	496
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	493 »
Dette Banca Provinciale	1. gennaio 1889	250	250	»	»	260 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	770 »
Dette Società di Credito Meridionale	1. gennaio 1888	500	500	»	»	500 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	»	»	1290
Dette Società detta (Certificati provvisori) Em. 1888	»	500	250	»	»	1120 »
Dette Società Acqua Marcia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	1750
Dette Società Italiana per condotte d'acqua	»	500	350	»	»	»
Dette Società Immobiliare	»	500	500	»	»	762
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	217 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	»	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'Illuminazione	»	100	100	»	»	85
Dette Società Gen. per l'Illuminazione (Certificati provvisori)	»	100	10	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	»	250	250	»	»	266
Dette Società Fondiaria Italiana	»	150	150	»	»	180 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1. aprile 1889	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1. gennaio 1889	500	500	»	»	445 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	520 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1. gennaio 1889	100	100	»	»	105 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	260 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferroviarie 3 0[0, Emissione 1887 e 1888	(2) 1. gennaio 1889	500	500	»	»	300 »
Dette Ferroviarie Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000	»	»	»
Dette Società Immobiliare	1. aprile 1889	500	500	»	»	496 50
Dette Società Immobiliare 4 0[0	»	250	250	»	»	217
Dette Società Acqua Marcia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1. aprile 1889	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0[0	1. aprile 1889	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Id. Id. Id. II.	1. gennaio 1889	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Second. della Sardegna	»	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro)	»			»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1. aprile 1889	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Prezzi nominali
3	Francia	90 g.	»	»	99 50
	Parigi	Chèques	»	»	100 30
2 1[2	Londra	90 g.	»	»	25 10
		Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . . } 26 giugno
Prezzi di Compensazione . . . }
Compensazione . . . . 27 »
Liquidazione . . . . 28 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle Anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Az. Soc. Italiana per Condotte d'acqua 332, 334, 335 fine corr.

[1] Ex L. 2 17.

(1) 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione — (2) Emissione 1887-88-89.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.